

DELIBERA N. 563/09/CONS

Ordinanza - Ingiunzione alla società "H3G S.p.A." per la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 per non aver provveduto nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità.

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 6 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il verbale di accertamento n. 23/09 del 12 maggio 2009 ed il conseguente atto di contestazione della Direzione tutela dei consumatori n. 23/09/DIT, di pari data, notificato in data 20 maggio 2009, con il quale è stata contestata alla società H3G S.p.A., con sede legale a Trezzano Sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci, n. 1, e sede secondaria in Roma, Via Alessandro Severo n. 246, la violazione 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259, 1° agosto 2003, per non aver provveduto nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità con la nota del 26 gennaio 2009 (prot. n. 4805/09);

VISTA la nota del 29 maggio 2009, registrata al protocollo dell'Autorità con n. 42497 di pari data, con la quale la Società predetta ha fornito, a seguito dell'atto di contestazione, la documentazione richiesta;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che H3G S.p.A. non ha inteso addurre giustificazioni in ordine al ritardo nella ottemperanza alla richiesta di documenti ed informazioni, limitandosi a trasmettere, in data 29 maggio 2009, quanto richiesto;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 9 del decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003, così come modificato dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nei confronti della società H3G S.p.A., avendo accertato che la predetta Società non ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità dei termini prescritti;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al doppio del minimo edittale, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società ha impedito ai competenti uffici dell'Autorità di svolgere in maniera tempestiva l'attività di verifica in ordine al rispetto della normativa di settore (nel caso di specie la legge n. 40 del 2006), con possibili ricadute in prospettiva di tutela dei consumatori;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la H3G S.p.A. ha prontamente ottemperato alla richiesta di informazioni a seguito della notifica dell'atto di contestazione;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società H3G S.p.A. è dotata di una organizzazione tale da garantire la reperibilità e dunque la tempestiva comunicazione delle informazioni richieste;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società H3G S.p.A., con sede legale a Trezzano sul Naviglio (Mi), Via Leonardo da Vinci, n. 1, e sede secondaria in Roma, alla via Alessandro Severo n. 246, di pagare quale sanzione amministrativa la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003;

DIFFIDA

la società H3G S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 98, comma 9, del predetto decreto legislativo;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 9 del decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 563/09/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Del n. 563/09/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 6 ottobre 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola